



Oggetto

**Previdenza
lavoratori
agricoli**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente -
Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere -
Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere -
Dott. FRANCESCA SPENA - Consigliere -
Dott. LUIGI CAVALLARO -Rel. Consigliere -

R.G.N. 17696/2019

Cron.
Rep.
Ud.13/11/2024
CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17696-2019 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e
difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO
TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO;

2024

- ricorrente -

4635

contro

DI CATERINA MICHELINA, domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSARIO
SANTESE;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 676/2018 della CORTE D'APPELLO di
SALERNO, depositata il 10/12/2018 R.G.N. 535/2016;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/11/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 10.12.2018, la Corte d'appello di Salerno, in riforma della pronuncia di primo grado e richiamando la propria precedente sentenza n. 674/18 (che aveva affermato la natura irretroattiva della riclassificazione delle aziende operata dall'INPS ai fini contributivi e la conseguente decorrenza dal periodo di paga posteriore al dicembre 2012 del reinquadramento di Secondulfo F.lli s.p.a. quale azienda industriale), ha dichiarato il diritto di Michelina Di Caterina di mantenere l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2012 e, ricorrendone i presupposti, a percepire le prestazioni di legge;

che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che Michelina Di Caterina ha resistito con controricorso;

che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 13.11.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-*bis*.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, l'INPS denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 118 att. c.p.c. e 132 n. 4 c.p.c., per avere la Corte di merito motivato l'accoglimento del gravame mercé il richiamo di altra propria pronuncia resa tra l'odierno ricorrente e Secondulfo F.lli s.p.a., ancorché nessuno degli accertamenti istruttori disposti in quel giudizio fosse stato acquisito e/o reiterato nel presente procedimento;

che, con il secondo motivo, l'INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 8, l. n. 335/1995, degli artt. 1-4, d.l. n. 352/1978 (conv. con l. n. 467/1978), e dell'art. 44-



bis, d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 326/2003), per avere la Corte territoriale ritenuto la non retroattività del reinquadramento quale azienda industriale di Secondulfo F.Ili s.p.a., ancorché fosse stato disposto sulla base dell'omessa comunicazione di circostanze fattuali per le quali sussiste specifico obbligo di informazione da parte del datore di lavoro; che, con riguardo al primo motivo, va rilevato che la sentenza impugnata, nel dare atto che l'odierna controversia era stata originata dall'avvenuta riclassificazione (operata dall'INPS in data 10.12.2012) di Secondulfo F.Ili s.p.a. da azienda agricola ad azienda industriale, in conseguenza della quale agli operai dipendenti dell'azienda medesima era stato riconosciuto, per l'anno 2012, l'inquadramento previdenziale come dipendenti di azienda industriale e non come lavoratori agricoli, ha affermato che, giusta la stessa prospettazione dell'INPS, secondo cui non potrebbe non esservi simmetria tra il regime contributivo imposto all'azienda e quello previdenziale dei singoli lavoratori, risultava assorbente la circostanza che la natura irretroattiva della riclassificazione era già stata riconosciuta dalla precedente sentenza n. 674/18;

che, tanto premesso, il motivo di censura risulta infondato, essendosi chiarito che, nel processo civile, la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta *per relationem* ad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c., solo allorché si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile



l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo
(così da ult. Cass. n. 459 del 2022);

Numero registro generale 17696/2019

Numero sezionale 4635/2024

Numero di raccolta generale 868/2025

Data pubblicazione 13/01/2025

che del pari è infondato il secondo motivo, essendosi ormai consolidato il principio secondo cui, in tema di classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, i provvedimenti di variazione adottati d'ufficio dall'INPS non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, ancorché dipendano dall'omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell'attività, non essendo tale ipotesi equiparabile a quella delle inesatte dichiarazioni rese dal datore di lavoro al momento dell'inquadramento iniziale (Cass. nn. 3460 del 2018, 14257 del 2019, 33187 del 2021 e, da ult., 7962 del 2024);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l'INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 2.200,00, di cui € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 13.11.2024.



Numero registro generale 17696/2019

IL PRESIDENTE Numero sezionale 4635/2024

Numero di raccolta generale 868/2025

Umberto Berrino Data pubblicazione 13/01/2025

